

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

In persona della dr.ssa Maria Raffaella Falcone

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2018

ha emesso la seguente

ORDINANZA

avente ad oggetto il reclamo presentato ex art. 35-bis O.P. da (omissis...) detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo in regime ex art. 41-bis O.P. relativo ai seguenti oggetti: interpretazione dell'Amministrazione Penitenziaria del divieto di fruire di un'ora di socialità aggiuntiva rispetto a quella fruita in sostituzione dell'ora di permanenza all'aria aperta dal regime ex art. 41-bis O.P., comma 2 quater lettera f) O.P.

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato, al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Fatto

Il secondo oggetto del reclamo attiene alla disposizione impartita dalla Direzione della C.C. di Viterbo in relazione ai detenuti in regime detentivo speciale ex art 41 bis O.P. che vieta di poter fruire di due ore di permanenza all'aria aperta e di una in "socialità".

La lettera g) del decreto ministeriale del 21.11.2017 emesso nei confronti del reclamante prevede il divieto di: "permanenza all'aperto per periodi superiori a due ore giornaliere e in gruppo superiori a quattro persone", stante la disposizione normativa primaria di cui all'art. 41 bis, comma 2-quater, lett. f) legge 26 luglio 1975, n. 354 che così letteralmente dispone: "La sospensione delle regole del trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: (omissis...) f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. (omissis...).

E' oramai orientamento consolidato che l'oggetto del presente procedimento sia di competenza del Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato e non del Tribunale di Sorveglianza di Roma a seguito della modifica legislativa operata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che introducendo il comma 2-sexies

all'art 41 bis O.P. ha eliminato il sindacato da parte del Tribunale di Sorveglianza di Roma rispetto alla congruità del contenuto del decreto rispetto alle esigenze di cui al comma 2 dell'articolo 41 bis O.P., limitando il sindacato del Tribunale di Sorveglianza di Roma alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto ministeriale. Pertanto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2010 del 26 maggio 2010, promossa con ordinanza n. 313/2009 del 6.10.2009 del Tribunale di Sorveglianza di Roma, permane il controllo sulla legalità del contenuto del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41 bis, comma 2-quater, O.P., in relazione all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto. Laddove si faceva riferimento all'articolo 14-ter O.P., a quel tempo inteso unico rimedio "giurisdizionalizzato", come "strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti", oggi occorre riferirsi al nuovo reclamo giurisdizionale di cui all'art.35 bis O.P., concreta espressione dell'ormai raggiunto principio di generale reclamabilità di tutte le disposizioni dell'Amministrazione, e quindi anche di quelle contenute nel decreto ministeriale, eventualmente lesive dei diritti soggettivi dei detenuti davanti al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione della pena.

Come già argomentato nella ordinanza di rimessione sopra citata, le precedenti indicazioni applicative in materia imposte dall'Amministrazione penitenziaria disponevano che delle predette due ore di permanenza all'aperto soltanto un'ora venisse effettivamente trascorsa all'aria aperta, mentre l'altra viene fruita all'aperto ma in spazi chiusi, quali ad esempio, sala ricreativa, biblioteca, palestra, ecc. Le predette disposizioni vennero recepite nella lettera g) dei decreti ministeriali precedenti rispetto a quello oggi efficace nei confronti del detenuto, attualmente non più vigenti a seguito della recente integrazione della lettera g) del decreto di imposizione del regime ex art. 41 bis O.P. emessa in data 5.10.2017 e trasfusa nel decreto ministeriale attualmente in vigore.

Attualmente, a seguito della modifica della lettera g) del decreto ministeriale si è consolidata una interpretazione sistematica e letterale delle disposizioni concernenti il tema della permanenza all'aperto, secondo cui il termine "permanenza all'aperto" deve intendersi come "permanenza all'aria aperta. In tale senso depongono: l'art. 10 O.P. la cui rubrica è "Permanenza all'aperto", e il cui testo richiama la permanenza di due ore al giorno all'aria aperta : "Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali"; l'art. 14-quater O.P. che pone restrizioni in caso di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis O.P., prevedendo che le stesse non possano riguardare, tra l'altro, la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno, salvo quanto disposto dall'art. 10 O.P.; l'art. 16 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), la cui rubrica è "Utilizzazione degli spazi all'aperto" che al comma 2 impone, in attuazione dell'art. 10 O.P., che per la permanenza all'aperto vengano utilizzati spazi all'aperto, se possibile non interclusi tra fabbricati; al comma 3 che la riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale ed al Magistrato di Sorveglianza. Al comma 4 è infine previsto che "Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici".

Tale interpretazione sistematica, sostenuta anche da un'interpretazione letterale, conferma che la disposizione di cui all'articolo 41 bis, comma 2 quater, lettera f) O.P. abbia inteso riferirsi alla permanenza all'aria aperta, limitandola al massimo a due ore, stante il richiamo alla soglia temporale minima della permanenza all'aria aperta di un'ora. Appare quindi assicurata la tutela del diritto alla salute e del benessere psicofisico del detenuto, costituzionalmente garantito in via diretta dall'articolo 32 Cost, proprio attraverso la previsione della disposizione che prevede la possibilità per il detenuto di permanere per non meno di due ore, a fronte di 22 ore trascorse nella propria camera detentiva, negli spazi all'aperto, possibilità che deve essere assicurata da parte dell'Amministrazione.

Risolto questo profilo circa la interpretazione del termine "all'aperto", occorre verificare a quale ratio risponde la previsione normativa della limitazione del numero delle ore di permanenza all'aperto, atteso che più di un Magistrato ha dubitato della legittimità costituzionale della disposizione poiché essa interpretata in modo autonomo dal contesto della intera lettera f) non appare, da sola, idonea a limitare e a prevenire i flussi informativi illeciti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale; a tal proposito, invero, l'efficacia preventiva del regime differenziato non sembrerebbe ricevere adeguato sostegno dalla disposizione in esame, occorrendo ribadire il principio

per cui nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango" (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 143 del 17 giugno 2013).

Occorre quindi condurre l'analisi della volontà del legislatore, come emerge dai lavori preparatori della legge 15 luglio 2009, n. 94, ed in particolare dai lavori delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia in sede referente del Senato della Repubblica, nonché dalla discussione in Assemblea del Senato del testo delle Commissioni Riunite contenuto all'art. 34 del Disegno di legge S.733 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza), divenuto poi AC.2180 ed approvato definitivamente come S. 733-B in data 2 luglio 2009, e confluito quindi nell'art. 2, comma 25, lettera f) n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 <sup>1</sup>:

nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi». Dalle varie relazioni riportate nei resoconti delle discussioni in Commissioni ed in Assemblea del Senato emerge che l'intento del legislatore è stato quello di inasprire le condizioni del regime differenziato inserendo una serie di prescrizioni o limitando la portata di quelle già presenti, come avvenuto nella fattispecie in esame, che ha comportato la

---

<sup>1</sup> Per il testo presentato ed approvato durante i lavori parlamentari vedi:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=391278>

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=316448>

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=316641>

riduzione delle ore di permanenza all'aperto da quattro a due, ed ha ridotto i partecipanti al gruppo di socialità da cinque a quattro <sup>2</sup>.

Considerato che un decremento di tutela di un diritto fondamentale deve sempre avere come riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango, nel caso di specie il legislatore ha previsto che sia la limitazione temporale delle ore di permanenza all'aperto, ridotte da quattro a due, e che la limitazione del numero di appartenenti al gruppo di socialità, da cinque persone a quattro persone, rispondano entrambe alla medesima esigenza, cioè quella di limitare i flussi informativi da e verso l'esterno. Laddove essi venissero incrementati, ad esempio aumentando il numero di ore a disposizione per "socializzare" con altri detenuti, o aumentando il numero di persone con le quali si intrattengono direttamente rapporti "sociali", vi sarebbe un corrispondente aumento in via proporzionale (se non addirittura complessivamente esponenziale, considerata la maggiore possibilità di contatti all'esterno di ciascuno degli altri tre appartenenti al gruppo di socialità) del rischio di contatti con le associazioni criminali di riferimento, che può comunque sussistere nonostante i detenuti ammessi al gruppo di socialità siano non omogenei ed appartenenti a organizzazioni criminali diverse e non contrapposte.

Da ciò discende che i limiti fissati direttamente dal legislatore relativi alla durata (non superiore a due ore) ed al numero massimo di partecipanti (quattro), sono stati oggetto di bilanciamento di interessi contrapposti, e che quindi oltre tale misura non può andarsi, poiché è proprio il legislatore che ha ritenuto che questi siano i limiti esatti idonei a contemperare le opposte esigenze, da un lato, di socializzazione tra detenuti, stante l'importante valore trattamentale sotteso, e dall'altro di tutelare l'ordine e la sicurezza interna ed esterna attraverso la limitazione dei flussi informativi. In questo caso, quindi, la disposizione in esame ha inteso limitare lo scambio di informazioni tra detenuti sottoposti al regime detentivo previsto dall'art. 41 bis O.P. senza comprimere in via assoluta il diritto di avere contatti diretti con altri detenuti sottoposti al medesimo regime. A tal fine, sono infatti state introdotte dal legislatore del 2009, sotto le lettere dalla a) alla e) dall'art 41 bis, comma 2 quater, O.P. altre limitazioni all'esercizio di altri diritti fondamentali in materia di effettuazione di colloqui visivi e telefonici con familiari e terze persone, relativi alla ricezione dall'esterno di somme di denaro, beni ed oggetti, alla esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati, alla sottoposizione al visto di controllo della

---

<sup>2</sup> Sen Vizzini, relatore: "Dando seguito a un'esigenza espressa da più parti, si ripristina l'originario rigore del regime di detenzione, rendendo particolarmente difficile ai detenuti, in particolare ai condannati per il reato di associazione mafiosa, la possibilità di mantenere collegamenti con le associazioni criminali di appartenenza. Ritengo particolarmente significativo il regime introdotto per quanto concerne le proroghe dei provvedimenti e le restrizioni riguardanti i rapporti tra il detenuto e la sua famiglia, nonché tra il detenuto e il suo difensore. Vengono ridotti i colloqui sia personali sia telefonici e sono previste restrizioni per quanto riguarda la durata della permanenza all'aperto al fine di evitare che detenuti appartenenti a diversi gruppi di associazioni mafiose possano comunicare. Ed ancora nella Dichiarazione di voto in Assemblea:

"L'articolo 34, frutto dello sforzo comune di tutti i componenti delle Commissioni riunite prevede un inasprimento del regime carcerario duro ex articolo 41-bis. Ad oggi, indagini e processi hanno disvelato l'indecorosa contraddizione per cui il carcere duro è diventata un'occasione di sfoggio della potenza dei boss mafiosi, i quali sfruttano ogni falla del sistema per proseguire quasi indisturbati la loro attività criminale. (...) Occorre dare un segnale forte che nelle carceri l'autorità dello Stato è solida e l'approvazione dell'articolo 34 sarebbe una vittoria in tal senso."

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=316823>

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=391278>

corrispondenza, ed infine alla assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi. Trattasi di disposizioni che rispondono tutte alle finalità indicate al comma 2 dell'art. 41 bis O.P, cioè volte ad impedire i collegamenti dei ristretti sottoposti al regime detentivo speciale con le associazioni di stampo mafioso di riferimento e come tali costituiscono un'eccezione a quelle normali regole di trattamento dei detenuti che si potrebbero porre in contrasto con le prevalenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Invero da un'attenta lettura della lettera f) del comma 2 quater dell'art. 41 bis O.P. (il cui testo si riporta di seguito per comodità di analisi: la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. (omissis...)) emerge un primo elemento: la permanenza all'aperto non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone; ed un secondo elemento: la permanenza all'aperto non può avere durata superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10 O.P.

La disposizione contiene allo stesso tempo sia un precetto che un riconoscimento di una posizione giuridica soggettiva, il primo è rivolto all'Amministrazione, il secondo al detenuto. L'amministrazione deve assicurare e garantire la possibilità del detenuto di permanere all'aria aperta e deve garantirgli altresì la possibilità di avere contatti diretti con altri detenuti per un massimo di due ore.

Il detenuto può esercitare il proprio diritto di permanere all'aperto (aria aperta) fino a due ore e può esercitare contemporaneamente il proprio diritto di avere contemporaneamente contatti con fino a tre altri detenuti appartenenti al medesimo gruppo in regime differenziato. Pertanto potrà accedere, da solo o in compagnia a sua scelta, all'aria aperta fino a due ore, o potrà non fruirne e potrà scegliere di trascorrere parte delle due ore in altro modo. L'importante è che sia garantito da parte dell'amministrazione il massimo limite temporale la possibilità di accedere all'aria aperta e la presenza, per massimo due ore, di altri detenuti con cui trascorrere il tempo a disposizione. Quindi soltanto laddove l'Amministrazione non assicurasse ad un detenuto di poter trascorrere due ore all'aria aperta con altri detenuti ma imponesse che la stessa fosse fruita per un tempo inferiore alle due ore, senza adeguata motivazione circa la sussistenza di motivi eccezionali, ovvero gli imponesse di trascorrerla da solo, qui certamente potrebbe verificarsi un pregiudizio all'esercizio dei diritti che la norma primaria intende garantire. Pertanto, così come sarebbe priva di fondamento la doglianza di un detenuto al quale fosse garantita la permanenza per due ore all'aria aperta, e che, pur potendo, ne fruisse parzialmente, da solo o con altri, altrettanto la sarebbe quella di colui il quale fruisca di due ore all'aria aperta, o per intero, o in parte, per sua scelta, trascorrendo il resto della frazione oraria all'interno delle camere destinate alla "socialità" o di colui che volontariamente intendesse permanere nella propria camera e trascorrere del tempo da solo.

Ciò che rileva è che l'Amministrazione assicuri quanto previsto dalla norma primaria.

Sotto tale importante profilo, occorre approfondire anche il significato del termine "socialità", che in italiano è così definito dal Dizionario Treccani: [dal lat. socialitas - atis «socievolezza», der. di socialis «sociale»; nel sign. 2, der. direttamente da sociale]. – 1. Convivenza sociale; tendenza degli individui alla convivenza sociale: nell'uomo la s. è

innata. 2. Con sign. più ristretto, l'insieme dei rapporti che insorgono tra gli individui che fanno parte di una società o di un ambiente determinato; la coscienza, generale o individuale, di questi rapporti e dei diritti e spec. dei doveri che essi comportano: è un uomo cui manca ogni senso di s.; la s. di un problema, di una iniziativa.

La "socialità" è quindi una imprescindibile estrinsecazione di un diritto della personalità tutelato dall'art. 2 Cost. in cui confluisce qualsiasi interesse collegato alla realizzazione della personalità dell'individuo, evolutivamente influenzato dalle esigenze e dai processi storico-sociali della collettività in cui nasce, vive, lavora. Come tale la "socialità" è oggetto di tutela dettata specificatamente per coloro che sono sottoposti al regime detentivo speciale nei cui confronti risulta sempre applicabile, e quindi non derogabile, il limite orario previsto dalla lettera f) del comma 2 quater dell'art. 41-bis O.P.

La principale ratio della norma primaria, disponendo che le ore all'aria aperta devono essere assicurate in non meno di due al giorno, e che, per favorire le interrelazioni personali tra individui e contribuire alla finalità rieducativa della pena ed alla funzione trattamentale propria della detenzione in istituto, debbano poter essere fruite congiuntamente in gruppi di detenuti (gruppo "sociale") non superiori a quattro persone, è quella di garantire e tutelare allo stesso tempo due esigenze imprescindibili dell'individuo in quanto estrinsecazione di suoi diritti inalienabili, cioè il suo benessere psicofisico e la sua possibilità di socializzare, esprimendo la propria personalità con altri individui attraverso l'interazione in un gruppo e lo scambio e la condivisione di tutti gli aspetti che riguardano la propria personalità.

Alla luce dell'esame della normativa primaria, occorre ora verificare come sia disciplinata la fattispecie in esame a livello di norme amministrative.

Intervengono a disciplinare la questione, la circolare GDAP n.3676/6126 del 2.10.2017 che così dispone ai seguenti articoli:

art. 11.2 (Passeggi): "Ai detenuti/internati è consentita la permanenza all'aria aperta fino al limite di due ore giornaliere, compatibilmente con l'organizzazione dell'istituto e con l'esigenza di garantire a tutti i detenuti lo stesso trattamento".

Art.11.4 (Saletta e/o palestra) "Nell'ambito del limite massimo previsto dall'art. 41bis, comma 2 quater, lett. f), è consentito l'uso della saletta e/o palestra, per un'ora al giorno, secondo le turnazioni stabilite dalla Direzione da effettuarsi al mattino o al pomeriggio".

Art 11.5 (Sala pittura) "Nell'ambito del limite massimo previsto dall'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. f), il detenuto/internato che ne faccia richiesta può essere autorizzato alla fruizione della sala pittura secondo i tempi e le modalità stabilite dalla direzione. Le attività in argomento, potranno essere svolte presso il locale all'uopo destinato per un totale massimo di quattro detenuti/internati

appartenenti allo stesso gruppo di socialità. La fruizione della sala pittura è alternativa alla saletta della socialità: alla stessa si può accedere rinunciando al tempo corrispondente da trascorrere in socialità nel suddetto locale."

Art 11.6 (Servizio biblioteca e libri) Nell'ambito del limite massimo previsto dall'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. f), il detenuto/internato può usufruire dell'apposita biblioteca, accedere al prestito dei testi ivi custoditi e detenere all'interno della camera un numero massimo di quattro volumi per volta, per un periodo non superiore a 40 giorni per ciascun testo.

La disposizione della Direzione della C.C. di Viterbo (ordine di servizio n. 226 del 16.12.2017) prevede quanto segue:

Punto 5.1 (Passeggi feriali e festivi): "Ai detenuti/internati è consentita la permanenza all'aria aperta fino al limite di due ore giornaliere, compatibilmente con l'organizzazione dell'istituto e con l'esigenza di garantire a tutti i detenuti lo stesso trattamento. La permanenza all'aria aperta sarà consentita secondo turnazione nelle fasce orarie 08.30/11.30 e 13.00/15.00.

Eventuali diverse esigenze connesse a situazioni specifiche dei singoli gruppi, di situazioni di isolamento a vario titolo, etcc. saranno oggetto di separata valutazione.

Punto 5.3 (Saletta o palestra): "Nell'ambito del limite massimo previsto dall'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. f), per un'ora al giorno, in alternativa al passeggio, è consentito l'uso della saletta o della palestra, secondo le turnazioni stabilite dalla Direzione da effettuarsi al mattino o al pomeriggio, nelle seguenti fasce orarie: 08.20/09.20; 9.20/10.20; 10.20/11.20, 12.50/13.50; 13.50/14.50.

Come si evince dalle disposizioni sopra richiamate (art. 11.5 della circolare citata e punto 5.1 della disposizione di servizio della C.C. di Viterbo) ed alla luce della normativa primaria in primo luogo viene ribadito che al detenuto deve essere garantito l'accesso all'aria aperta per una durata non superiore a due ore al giorno ed in questo senso la Direzione deve assicurare quanto previsto dalla disposizione di rango primario dall'art. 41 bis comma 2 lettera f) O.P. a tutela del diritto alla salute del detenuto. Quanto appena richiamato risulta di recente essere stato messo a disposizione ad ogni detenuto sottoposto al regime detentivo speciale, nel senso che il detenuto che lo desidera può sicuramente accedere ai passeggi per due ore al giorno, e di conseguenza sotto tale profilo la questione può non essere ulteriormente indagata.

L'Amministrazione deve garantire al detenuto altresì che entro il numero massimo delle due ore per le quali è previsto che questi possa accedere all'aria aperta egli vi possa accedere e che all'interno delle due ore complessive a disposizione egli possa socializzare. Il condannato, se ritiene, può a sua discrezione rinunciarvi del tutto, o accedere ad attività diverse, (ad esempio, sportive in palestra, culturali in biblioteca o in sala pittura, sociali nella stanza a ciò destinata), ma ciò che la disposizione prevede è che deve potere fruire delle due ore in gruppo, secondo una

modalità sociale. Stante la norma primaria, quindi la massima estensione dell'esercizio del diritto del detenuto è accesso all'aria aperta per due ore in gruppo, la minima estensione dell'esercizio del diritto (sempre volontaria) è la non fruizione di quanto messo a disposizione dalla amministrazione, ma in ogni caso l'esercizio del diritto non può travalicare e deve muoversi all'interno della disposizione contenuta nella norma primaria, i

cui limiti imposti sono sia quello temporale che quello del numero dei partecipanti al gruppo.

Sotto entrambi i profili, quindi deve essere assicurata al detenuto da parte della Amministrazione la possibilità di fruire di due ore d'aria aperta in gruppi, precetto che coincide con la massima estensione dell'esercizio del duplice diritto da parte del detenuto; oltre tale limite non è dato spingersi, come richiesto dal detenuto di svolgere la "socialità" oltre il tempo delle due ore di permanenza all'aria aperta, perché per costoro il limite di tempo per accedere all'aria aperta e per socializzare discende direttamente dalla norma primaria. Se un detenuto avesse la possibilità di uscire più di due ore si incorrerebbe nella violazione diretta della legge che ha disciplinato il tempo di permanenza non solo all'aria aperta, ma anche il tempo che il detenuto può trascorrere con altri detenuti.

A differenza dei detenuti comuni, il cui regime di permanenza all'aria aperta, alla socialità, alla interrelazione con gli altri individui (ovviamente in questo ultimo caso non vi è alcun limite di numero di persone per assenza di pericolosità sociale qualificata dei detenuti appartenenti al relativo circuito) è dettata dalle circolari e dalle disposizioni, qui è proprio la legge che regola. Ecco perché una disposizione adottata dall'amministrazione che, ad esempio, volendo soddisfare esigenze del condannato, ampliasse il numero di detenuti del gruppo, o ampliasse le ore da trascorrere all'aria aperta, o ne inserisse di altre da trascorrere in altri locali con il gruppo di socialità, violerebbe la normativa primaria. Questa ha inteso regolare gli aspetti in questione in via diretta, perché ha ritenuto che entrambi costituissero diritti soggettivi di rango costituzionale e come tale meritevoli di tutela e considerazione, tuttavia ne ha limitato la fruizione in termini di durata e di numero di persone che compongono il gruppo stante la necessità di contemperarle con le esigenze di ordine e sicurezza pubbliche proprie del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P.

Pertanto alla luce di quanto sopra considerato, nelle disposizioni contenute nella circolare e nelle disposizioni di servizio della C.C. di Viterbo citate non ricorre alcuna inosservanza di disposizioni previste dalla legge 354 del 1975 e dal relativo regolamento di esecuzione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria dalla quale derivi un grave ed attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti realmente sottesi alla previsione di cui alla lettera f) del comma 2 quater dell'art. 41 bis O.P.

Il reclamo deve pertanto essere respinto in relazione ad entrambe le doglianze.

PQM

Visti gli art. 35-bis, 41-bis ord. pen. e 678 cod. proc. pen.;

RESPINGE IL RECLAMO.

Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazioni prescritte.

Viterbo, 22.3.2018